

**Cass. civ. Sez. lavoro, 16\_07\_2007, n. 15769**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano \_ Presidente

Dott. CUOCO Pietro \_ Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio \_ Consigliere

Dott. PICONE Pasquale \_ rel. Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo \_ Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

**CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA**, in persona del presidente S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio, n. 32, presso l'avv. TOSI Paolo, che la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;

**\_ ricorrente \_**

**contro**

M.A.M., nella qualità di erede di M.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Adolfo Ravà, n. 106 presso l'avv. COMITO Fulvio, che, unitamente all'avv. Germano Dondi, la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;

**\_ resistente \_**

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 111 in data 21 marzo 2003 (R.G. n. 321/2001);

sentiti, nella pubblica udienza del 6.3.2007:

il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;

gli avv. Tosi e Dondi;

il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo motivo.

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Venezia ha confermato, giudicando infondata l'impugnazione della Cassa di Risparmio di Venezia SpA, la decisione del Tribunale della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta con ricorso del 16.8.1999 da M.R., già funzionario della Cassa e titolare di pensione Inps e di pensione integrativa a carico del Fondo aziendale, per il pagamento della perequazione automatica della pensione aziendale dal gennaio 1998.

La Corte di Venezia ha interpretato la disposizione contenuta nell'art. 59, comma 13, L. n. 449 del

1997, nel senso che la sospensione della perequazione automatica al costo della vita concerneva soltanto i trattamenti obbligatori di pensione superiori ad un certo importo, non le pensioni aziendali integrative; ha, inoltre, ritenuto che esattamente la sentenza di primo grado aveva applicato le disposizioni del regolamento di previdenza aziendale nel senso che, eliminato l'aggancio alla retribuzione dall'art. 13, comma 4, della stessa legge sopra indicata, fosse dovuto dalla Cassa l'adeguamento ISTAT sull'intero importo della pensione aziendale, costituita dal cumulo della pensione obbligatoria con quella erogata dal fondo, come disposto dall'art. 19 del regolamento.

La cassazione della sentenza è domandata dalla Cassa di risparmio di Venezia SpA con ricorso per due motivi; ha resistito con controricorso M.A.M., erede di M.R., deceduto in data 11 febbraio 2004.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, si sostiene che, equiparati i sistemi di perequazione automatica delle pensioni obbligatorie e di quelle complementari dal comma 4, dello stesso art., le specifiche disposizioni sulla perequazione erano applicabili a tutte le pensioni, anche alla stregua dei principi e enunciati dalla sentenza costituzionale n. 393 del 2000.

Il motivo non è fondato.

Non è condivisibile la tesi secondo la quale le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio sono da ritenere ad ogni effetto assoggettate al medesimo regime giuridico di quest'ultimo.

Non può dubitarsi, infatti, della diversa struttura (retributiva e non previdenziale) dei trattamenti non obbligatori rispetto dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive, esclusive ed esonerative. E il legislatore, infatti, è intervenuto con specifiche disposizioni sul regime giuridico dei trattamenti non obbligatori, per sancire il divieto di liquidazione anticipata rispetto al trattamento obbligatorio, ovvero per escludere l'operatività delle clausole che contemplavano adeguamenti automatici diversi dal sistema di perequazione automatica dei trattamenti obbligatori.

Del resto, la tesi della ricorrente risulta con evidenza insostenibile rispetto a un corpus normativo (L. 27 dicembre 1997, n. 447, art. 59) che in ciascuna delle diverse disposizioni reca la precisa individuazione delle forme pensionistiche oggetto di regolamentazione (comma 1: forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative; comma 2: anche le forme integrative per gli enti di cui alla L. n. 70 del 1975; commi 3, 4 e 5: tutte le forme pensionistiche non obbligatorie). Nè giova alla tesi della ricorrente la formulazione della sopravvenuta L. 23 dicembre 1998, n. 448, che, nel dettare la disciplina del meccanismo di rivalutazione delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1999, comprende esplicitamente nel trattamento complessivo le erogazioni a carico dei fondi integrativi e aggiuntivi.

Pertanto, la disposizione contenuta nella L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, (Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998) è sicuramente inapplicabile, stante la chiara formulazione della lettera, alle riferite forme pensionistiche non obbligatorie.

Con il secondo motivo sono denunciati vizi della motivazione in relazione all'applicazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, e dell'art. 19, del regolamento CARIVE. Si deduce, in via logicamente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, che, sancito dalla legge l'unicità del sistema di adeguamento automatico al costo della vita secondo gli indici ISTAT per tutte le pensioni, la sospensione di questo adeguamento per la pensione obbligatoria non poteva essere vanificata ritenendo che facesse parte del trattamento aziendale complessivo.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto, nel presupposto della natura integrativa del trattamento aziendale, che pensione obbligatoria e pensione aziendale dovessero unificarsi per determinare l'oggetto dell'obbligazione del Fondo, con la conseguenza che la perequazione automatica, dovuta per la pensione aziendale, dovesse applicarsi all'intero importo costituito dal cumulo delle due pensioni.

Ritiene la Corte che una simile conclusione, a prescindere dall'interpretazione del regolamento del Fondo, non sia conforme alla diversa natura giuridica, già posta in evidenza, delle due erogazioni e si risolva in elusione del disposto della L. n. 449 del 1997, comma 4: A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3, trova applicazione esclusivamente il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio...

Infatti, ritenere che il trattamento obbligatorio confluisca in quello complementare, con la conseguenza che l'unica forma di adeguamento consentita per il secondo debba applicarsi anche al primo, si risolve nel dare ingresso ad una diversa forma di adeguamento rispetto a quella imposta dalla legge con riferimento al trattamento non obbligatorio. Una simile lettura, infatti, come osserva la ricorrente, consentirebbe di vanificare il blocco stabilito dal comma 13, come sopra interpretato e non sarebbe valida l'obiezione che l'onere finanziario non graverebbe sulla previdenza obbligatoria, considerato che l'intervento del legislatore si inquadra nelle finalità di raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il trattamento pensionistico di base, tenendo ragionevolmente presenti considerazioni relative alle esigenze di equilibrio del quadro complessivo della finanza pubblica in senso ampio (si rinvia alla motivazione di C.Cost. n. 283 del 2000).

L'accoglimento del secondo motivo per violazione di norme di diritto comporta la cassazione della sentenza in ordine alla statuizione relativa alla perequazione automatica di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11, anche sull'ammontare della pensione dovuta dall'Inps, con la decisione del merito della causa (art. 384 c.p.c., comma 1), di rigetto per questa parte della domanda.

Le questioni trattate e l'esito complessivo della lite inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio relativamente alla pretesa di computo della perequazione automatica anche sulla pensione obbligatoria; compensa le spese dei giudizi di merito e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007